REGOLAMENTO (CEE) N. 2351/87 DELLA COMMISSIONE

del 31 luglio 1987

relativo alla riduzione del prezzo d'acquisto dei vini per la campagna 1987/1988, conformemente all'articolo 44 del regolamento (CEE) n. 822/87

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 822/87 del Consiglio, del 16 marzo 1987, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo [1], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1972/87 [2], in particolare gli articoli 44 e 81,

considerando che ai sensi dell'articolo 44 del regolamento (CEE) n. 822/87 è opportuno prevedere, per talune distillazioni, una riduzione del prezzo d'acquisto del vino corrisposto al produttore, se quest'ultimo ha aumentato il titolo alcolometrico del vino stesso mediante aggiunta di saccarosio o di mosto d'uva concentrato che abbia fruito dell'aiuto di cui all'articolo 45 del suddetto regolamento o per il quale sia stata presentata domanda di tale aiuto ; che la riduzione in causa deve corrispondere al vantaggio economico ottenuto ;

considerando che è stato recentemente messo a punto un metodo di analisi con il quale si può accertare se il titolo alcolometrico di una determinata partita di vino sia stato aumentato mediante uno dei procedimenti sopra citati, ma che tale metodo non è ancora operativo in tutta la Comunità ; che, inoltre, è assai difficile stabilire un rapporto tra l'entità dell'aumento del titolo alcolometrico praticato dal singolo produttore ed il vino consegnato alla distillazione ; che, pertanto, il calcolo esatto del vantaggio economico ricavato da ogni produttore implica un onere amministrativo eccessivo, che rischia di ritardare il versamento degli aiuti e di compromettere l'intero sistema delle misure d'intervento ; che il vantaggio economico di cui trattasi deve essere quindi determinato su base forfettaria ;

considerando che nelle campagne precedenti si è constatato all'atto pratico che, per il pagamento del vino consegnato alla distillazione, l'applicazione di un sistema di riduzione del prezzo d'acquisto del vino fondato sulla fissazione di un titolo alcolometrico naturale massimo non produceva i risultati sperati ; che di conseguenza, se si vuole che la riduzione del prezzo d'acquisto corrisponda al vantaggio economico ottenuto aumentando il titolo alcolometrico, occorre che la riduzione di detto prezzo d'acquisto sia fondata sull'aumento medio del titolo alcolometrico naturale in ogni zona viticola e sia differenziata in base al prezzo minimo previsto per ciascuna distillazione ; che, per evitare gli oneri amministrativi eccessivi che verrebbero occasionati da un controllo sistematico del titolo alcolometrico presso tutti i produttori, occorre prevedere una riduzione forfettaria del prezzo d'acquisto per tutto il vino consegnato ad ogni distillazione in ogni singola zona o parte di zona ;

considerando che è giusto prevedere la corresponsione del prezzo intero ai produttori, se questi non hanno proceduto nemmeno per una parte della loro produzione di vino da tavola all'aumento del titolo alcolometrico del medesimo mediante aggiunta di saccarosio o di mosto d'uva concentrato che abbia beneficiato dell'aiuto di cui all'articolo 45 del regolamento (CEE) n. 822/87 ;

considerando che è inoltre opportuno disporre che i produttori, ove siano ricorsi a tale procedimento soltanto per una parte della loro produzione, inferiore a quella da essi consegnata alla distillazione, possano ricevere il prezzo intero per un quantitativo corrispondente alla differenza tra il volume di vino consegnato e quello arricchito ; che è certo possibile individuare l'aumento del titolo alcolometrico effettuato mediante mosto concentrato, sia pure a prezzo di pesanti oneri amministrativi per il controllo delle domande di aiuto, ma che tale possibilità diviene aleatoria quando si proceda all'aumento del titolo alcolometrico mediante saccarosio ; che è pertanto necessario stabilire che il prezzo intero può essere pagato unicamente se le condizioni di produzione e le strutture amministrative lo consentono ;

considerando che la diminuzione del prezzo d'acquisto si applica a qualunque produttore che abbia fatto ricorso al procedimento sopra indicato per aumentare il titolo alcolometrico del vino da tavola da lui prodotto e che consegni quest'ultimo alle distillazioni in causa ; che di conseguenza, tenuto conto del vantaggio economico da lui conseguito, è d'uopo disporre che il produttore che abbia in tal modo aumentato il titolo alcolometrico della propria produzione di vino da tavola e che si avvalga della facoltà prevista all'articolo 12, paragrafo 2, primo comma del regolamento (CEE) n. 854/86 della Commissione, del 24 marzo 1986, recante modalità d'applicazione per la distillazione obbligatoria di cui all'articolo 39 del regolamento (CEE) n. 822/87 del Consiglio [3], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1410/87 [4], versi all'organismo d'intervento, per il volume di vino che fa consegnare, un importo pari alla diminuzione prevista per la distillazione obbligatoria ;

[1] GU n. L 84 del 27. 3. 1987, pag. 1.
[2] GU n. L 184 del 3. 7. 1987, pag. 26.
[3] GU n. L 80 del 25. 3. 1986, pag. 14.
[4] GU n. L 135 del 23. 5. 1987, pag. 11.

considerando che occorre adeguare l'aiuto concesso per il prodotto ottenuto dalla distillazione, nonché il prezzo dei prodotti presi in consegna dall'organismo d'intervento nel quadro della distillazione di cui all'articolo 39 del regolamento (CEE) n. 822/87, in modo da tener conto della diminuzione del prezzo d'acquisto del vino;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Il prezzo d'acquisto del vino che durante la campagna viticola 1987/1988 sia consegnato ad una delle distillazioni menzionate agli articoli 38, 39, 41 o 42 del regolamento (CEE) n. 822/87, viene diminuito degli importi specificati nella tabella seguente:

(ECU/% vol/hl)

Misure \ Zone viticole	Zona A	Zona B	Zona C	
			Parte spagnola	Altre parti
Distillazione obbligatoria di cui all'articolo 39 del regolamento (CEE) n. 822/87	0,18	0,15	0,04	0,09
Distillazione preventiva di cui all'articolo 38 del regolamento (CEE) n. 822/87	0,30	0,25	0,07	0,15
Distillazione di cui all'articolo 41 del regolamento (CEE) n. 822/87	0,40	0,33	0,09	0,20
Distillazione di cui all'articolo 42 del regolamento (CEE) n. 822/87	0,46	0,38	0,11	0,23

La diminuzione di cui al primo comma non si applica al vino entrato in distilleria dopo le date previste per le varie zone viticole all'articolo 23, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 822/87 e consegnato da un produttore il quale fornisca alle autorità competenti la prova che, nel corso della campagna, egli non ha né proceduto all'aumento del titolo alcolometrico della propria produzione di vino da tavola mediante aggiunta di saccarosio, né presentato per tale produzione domanda per la concessione dell'aiuto ai sensi dell'articolo 45 dello stesso regolamento.

2. Se un produttore procede all'aumento del titolo alcolometrico della propria produzione di vino da tavola mediante aggiunta di saccarosio o di mosto che abbia beneficiato dell'aiuto di cui all'articolo 45 del regolamento (CEE) n. 822/87 e fa consegnare vino da tavola in virtù dell'articolo 12, paragrafo 2, primo comma del regolamento (CEE) n. 854/86, detto produttore è tenuto, per quanto riguarda il volume in questione, a versare all'organismo d'intervento dello Stato membro in cui egli ha le sede principale, un importo pari alla diminuzione prevista al paragrafo 1 per la distillazione obbligatoria.

3. Per il quantitativo di vino consegnato ad una delle distillazioni citate al paragrafo 1, viene versato un importo pari alla diminuzione prevista dallo stesso paragrafo al produttore che ne abbia fatto domanda — vuoi direttamente, vuoi per il tramite di un distillatore — all'autorità competente anteriormente al 1° settembre 1988 e che, durante la campagna, non abbia né aumentato mediante aggiunta di saccarosio il titolo alcolometrico della propria produzione di vino da tavola, né presentato per questa produzione domanda per la concessione dell'aiuto, ai sensi dell'articolo 45 del regolamento (CEE) n. 822/87.

Se un produttore ne ha fatto domanda anteriormente al 1° settembre 1988 e nel corso della campagna ha aumentato il titolo alcolometrico mediante aggiunta di saccarosio e presentato domanda di aiuto soltanto per una parte della propria produzione di vino da tavola, inferiore al volume globale consegnato durante la campagna per il complesso delle suddette distillazioni, l'importo di cui al primo comma viene versato per il quantitativo corrispondente alla differenza tra la quantità di vino da tavola che il produttore stesso ha consegnato o fatto consegnare alla distillazione e la quantità di vino da tavola il cui titolo alcolometrico è stato aumentato.

Le autorità competenti degli Stati membri possono chiedere ai produttori interessati la comunicazione di qualunque elemento informativo che consenta di verificare la fondatezza delle domande di aiuto. Qualora le condizioni di produzione specifiche e le difficoltà amministrative impediscano la verifica dei casi singoli, il comma precedente non è applicabile e, di conseguenza, la diminuzione di cui al paragrafo 1 ha luogo integralmente.

4. Il disposto del paragrafo 3, secondo comma, non si applica ai quantitativi di vino consegnati da un produttore che abbia acquistato il vino in questione.

5. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 3 non si applicano ai produttori degli Stati membri che non autorizzano l'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale conformemente all'articolo 18, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 822/87.

Articolo 2

1. Per i vini consegnati ad una delle distillazioni di cui all'articolo 1, l'aiuto da versare al distillatore viene ridotto di un importo pari alla diminuzione indicata nello stesso articolo.

2. Per i prodotti ottenuti da vini consegnati alla distillazione ai sensi dell'articolo 39 del regolamento (CEE) n. 822/87, il prezzo da corrispondere ai distillatori per i quantitativi consegnati a un organismo d'intervento viene ridotto di un importo pari alla diminuzione di cui all'articolo 1.

Articolo 3

Gli Stati membri adottano le misure necessarie per controllare i fatti e l'osservanza delle disposizioni dell'articolo 1.

Gli Stati membri provvedono senza indugio a comunicare tali misure alla Commissione.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il 1° settembre 1987.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 luglio 1987.

Per la Commissione
Frans ANDRIESSEN
Vicepresidente